



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia di Olbia Tempio

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(S.U.A.P.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CIRCOLI PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 33 DEL 27/06/2007

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI:

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano tutte le attività non aperte al pubblico ma destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone, svolte all'interno di circoli privati e/o associazioni aderenti e non ad Enti con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni.

ART. 2 – REQUISITI:

- 1) I soggetti che intendono avviare o proseguire l'attività di circolo privato e/o associazione, di cui all'articolo precedente, devono:
 - a. essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 della L.R. n° 05/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative ed educative;
 - c. essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
 - d. adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e infine il rilascio della tessera;

ART. 3 - AVVIO DELL'ATTIVITA':

- 1) I circoli sono soggetti alla comunicazione di inizio attività, da presentare al Comune del luogo in cui s'intende aprire la sede del medesimo, anche mediante eventuale supporto informatico.
- 2) La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
 - denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale e l'indicazione della sede;
 - finalità del circolo;
 - cariche sociali;
 - dati identificativi, anagrafici e codice fiscale del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
 - eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute a livello regionale o nazionale svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
 - dichiarazione che il circolo ha caratteristiche di ente non commerciale;
 - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n° 05/06;
 - autocertificazione antimafia del Presidente/Legale rappresentante;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale;
 - dichiarazione relativa alla destinazione d'uso e all'abitabilità del locale;
 - certificazione del tecnico abilitato indicante il numero massimo dei soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
 - elenco delle cariche sociali, e dei soci;
 - copia del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
 - dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Regionale e/o Nazionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato.
- 3) Nel caso in cui all'interno del circolo o dell'associazione intenda svolgersi attività di somministrazione di alimenti e bevande, riservata ai soci, è necessario includere altresì, nella comunicazione di cui al comma precedente, le seguenti dichiarazioni:
 - tipo di attività di somministrazione che intende effettuarsi;
 - ubicazione e superficie dei locali destinati alla somministrazione;

- conformità dei locali alle norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
 - copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 2, comma 4 della L.R. n° 05/06.
- 4) Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione va sottoscritta oltre che dal Presidente del circolo, anche dal gestore, il quale deve possedere i medesimi requisiti morali e professionali, fornendo le relative dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni.
 - 5) In caso di somministrazione riservata ai soci, alla comunicazione di inizio dell'attività istituzionale del circolo o associazione deve essere allegata la comunicazione o d.i.a. sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004.
 - 6) Qualunque comunicazione presentata in maniera difforme dal modello predisposto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, allegato al presente regolamento, sarà dichiarata immediatamente irricevibile.
 - 7) Il Presidente/legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla comunicazione di inizio attività.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

- 1) I requisiti professionali di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. n° 05/06 e s.m.i. , sono i seguenti:
 - aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Sardegna;
 - aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione.
 - essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) Inoltre, sono riconosciuti requisiti professionali per la somministrazione i seguenti titoli, ai sensi dell'allegato "A" al Decreto Assessoriale n° 739/1 del 28/02/2007:
 - laurea in medicina e veterinaria;
 - laurea in farmacia;
 - laurea in scienze dell'alimentazione;
 - laurea in biologia;
 - laurea in chimica;
 - laurea in agraria;
 - laurea in economia;
 - laurea in giurisprudenza;
 - laurea in scienze politiche;
 - laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
 - diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale

- diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Sardegna a conclusione di percorsi di durata non inferiore a 2 anni, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- corsi per la somministrazione di alimenti e bevande svolti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n° 05/06 e s.m.i., esclusivamente per l'esercizio dell'attività prevista in detti corsi.

ART. 5 – REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DEI CIRCOLI.

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci del circolo o associazione deve essere esercitata presso la sede ove si svolgono le attività istituzionali degli stessi.
- 2) I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono possedere i seguenti requisiti:
 - non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
 - nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);
 - sull'ingresso e dall'esterno dei locali sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
 - nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune;
 - la somministrazione di alimenti e /o bevande è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso delle tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonchè ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera.
 - è fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività di somministrazione che si svolge all'interno del circolo.
- 3) Il Comune effettua controlli e ispezioni, ed accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali in conformità ai criteri di cui al D.M. n° 564/92, anche in caso di intervento edilizio per ampliamento dei locali.

ART. 6 – CONTENUTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

- 1) L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le prescrizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi ovvero contenere le seguenti clausole:
 - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n° 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli

associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 10/01/1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
 - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- 2) Lo Statuto del circolo o associazione deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio, o scrittura privata registrata.
- 3) Il Comune verifica che lo statuto dell'associazione, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

ART. 7 – ATTIVITA' RISERVATA AI SOCI

- 1) La vendita, il consumo di beni e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere limitati ai soci iscritti al circolo.
- 2) L'attribuzione della qualifica di socio non può essere riconosciuta nello stesso giorno dell'iscrizione, ma devono essere rispettate le modalità previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del presente Regolamento.
- 3) Non è consentito l'ingresso nei locali del circolo ai soggetti che non abbiano la qualità di socio.
- 4) Il Presidente e/o il rappresentante del circolo devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera.

ART. 8 – TRASFERIMENTO DEI LOCALI

- 1) In caso di trasferimento del circolo in diversi locali, dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita comunicazione, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune nella quale il Presidente/Legale rappresentante dovrà dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti oggettivi prescritti dal presente Regolamento, compresi quelli relativi ai locali ove si svolge l'attività di somministrazione, se questa è prevista.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

- 1) In caso di nomina del nuovo Presidente/Legale rappresentante deve essere data comunicazione al Comune.
- 2) E' necessario allegare alla comunicazione, di cui al precedente comma, la documentazione relativa all'elezione, alla nomina e all'accettazione della carica, nonché l'autocertificazione antimafia e sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale, resa e sottoscritta dal nuovo Presidente/Legale rappresentante.

- 3) Il nuovo Presidente/Legale rappresentante deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, e i requisiti professionali, in caso di somministrazione, di cui all'art. 5 del medesimo.

ART. 10 –RAPPRESENTANZA

- 1) Qualora il Presidente non possa essere presente, è tenuto a nominare formalmente con scrittura privata, uno o più rappresentanti incaricati della conduzione concreta del circolo e delle attività ad esso annesso.
- 2) Il provvedimento di nomina, fatto ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S., sottoscritto dal Presidente e dal/dai rappresentante/i per accettazione, deve essere trasmesso allo Sportello Unico per le Attività produttive.
- 3) Il rappresentante o i rappresentanti devono possedere i requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, e devono essere presenti personalmente nella sede del circolo.

ART. 11 - ORARI

- 1) L'orario di apertura e chiusura degli spacci e dell'attività di somministrazione interni ai circoli sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) L'osservanza dell'orario si intende riferita solo ai locali in cui sono situati gli spacci interni o si svolge l'attività di somministrazione, e non agli altri locali del circolo nei quali si esercita l'attività sociale.

ART. 12 – GIOCHI LECITI

- 1) Sono consentiti all'interno dei circoli ed associazioni i giochi leciti delle carte e altri giochi da tavolo e di società, nonché l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità previste del Regolamento Comunale per i giochi leciti, approvato con deliberazione del C.C. n° 51 del 05/10/2006 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n° 58 del 29/11/2006.

ART. 13 – APPARECCHI RADIOTELEVISIVI

- 1) E' consentita all'interno dei circoli, nei locali ove è situato lo spaccio o si svolge l'attività di somministrazione, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione e riproduzione sonora e di immagini, riservati ai soci, previa comunicazione al Comune, con indicazione specifica del numero e delle caratteristiche degli apparecchi da installare e degli estremi del nulla osta S.I.A.E.

ART. 14 – ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

- 1) All'interno dei circoli e associazioni possono effettuarsi attività di intrattenimento e spettacolo (trattenimenti musicali e danzanti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche), riservate ai soci, senza necessità di munirsi di apposita licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e di licenza per locale di pubblico spettacolo e trattenimento ai sensi dell'art. 68 del medesimo T.U., a meno che non accedano ai locali soggetti diversi dai soci
- 2) In caso di attività di trattenimento danzante all'interno dei circoli aventi locali con capienza superiore a 100 (cento) persone, è necessario essere muniti del certificato di prevenzione incendi o della d.i.a. provvisoria, la cui relativa modulistica è disponibile presso lo Sportello

Unico per le Attività Produttive e tramite il medesimo ufficio la stessa è presentata al Comando Provinciale VV.FF.

ART. 15 – IMMISSIONI ACUSTICHE E SONORE

- 1) Nel caso di svolgimento all'interno dei circoli di attività che comportino l'uso di apparecchi, macchinari, attrezzature, strumentazione sonora, e quindi che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica, i Presidenti/Legali rappresentanti dei circoli devono presentare al Comune la documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

ART. 16 – SANZIONI

- 1) Il seguente prospetto riporta le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 35 della Legge Regionale n° 05/06 e s.m.i.:

Violazione	Importo	Pagamento misura ridotta
Esercitare l'attività di somministrazione senza essere in possesso dei requisiti morali e professionali	Da € 2500 a € 15000	€ 5000
Esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico senza aver inviato la preventiva comunicazione	Da € 2500 a € 15000	€ 5000
Effettuare l'attività di somministrazione in circoli privati utilizzando locali con accesso diretto dalla pubblica via.	Da € 2500 a € 15000	€ 5000
Effettuare l'attività di somministrazione in circoli privati utilizzando pubblicità posta all'esterno.	Da € 2500 a € 15000	€ 5000
Esercitare l'attività di somministrazione in un circolo privato in difformità delle disposizioni previste dalla Delibera Regionale n° 54/3 del 28/11/06	Da € 2500 a € 15000	€ 5000

- 2) In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
- 3) Le sanzioni previste sono irrogate dal Comune, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze o ingiunzioni di pagamento.
- 4) In caso di svolgimento dell'attività di somministrazione in assenza della preventiva comunicazione di avvio della medesima attività, o se la stessa venga esercitata in difetto dei prescritti requisiti oggettivi (igienico-sanitari, urbanistico-edilizi dei locali) e soggettivi (moralì, professionali), il Comune ordina la sospensione dell'attività di somministrazione per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi.